

COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA DI TRENTO

Nr. 2370 Raccolta scritture private di data 01/08/2024

CONVENZIONE

avente a oggetto la gestione dell'Albergo "Alla Corona" sito a Baselga di Piné
località Montagnaga, Viale S. Anna nr. 5 (p.ed. 57/5 C.C. Miola I).

Tra le parti:

- Santuari Alessandro, nato a ----- il -----, domiciliato per la
carica a Baselga di Piné, via Cesare Battisti nr. 22, che interviene al presente atto
in nome e per conto del COMUNE DI BASELGA DI PINE' (C.F. 00146270228),
nella sua qualità di Sindaco e legale rappresentante, a ciò autorizzato con delibe-
razione della Giunta comunale nr. 153 di data 25 luglio 2024;

- Sighel Gabriele, nato a ----- il -----, che interviene
al presente atto in qualità di legale rappresentante dell'Associazione storico-
culturale senza scopo di lucro "NOI NELLA STORIA" (C.F. -----
) , avente sede a Bedollo (TN) -----.

Premesso che:

- Il Comune di Baselga di Piné è proprietario della struttura denominata Albergo
"Alla Corona" situata a Baselga di Piné località Montagnaga, Viale S. Anna nr. 5
(p.ed. 57/5 C.C. Miola I), nonché di tutto quanto in essa contenuto (mobili, sup-
pellettili, oggetti d'arte e vari, libri, fotografie, come da elenco allegato). -----

- L'Albergo "Alla Corona" è attualmente denominato "Museo del Turismo" e il
Comune in qualità di ente proprietario lo rende fruibile al pubblico allo scopo di
conservare e valorizzare il patrimonio che rappresenta. -----

Rientrano fra gli intenti dell'Amministrazione comunale:-----

- rendere il Museo completamente visitabile attraverso il restauro e l'adegua-

	mento normativo; -----	
	• aprire il Museo in maniera continuativa tutto l'anno; -----	
	• realizzare un programma funzionale attraente per residenti, ospiti, pellegrini;	
	• utilizzare il Museo per mostre e eventi, facendolo diventare "casa" della comunità. -----	
	- L'Associazione Storico Culturale "Noi Nella Storia" non ha scopo di lucro e opera per fini storico - ricreativi - culturali e per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, da Statuto, ha quale scopo principale quello di favorire, divulgare e realizzare attività idonee a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale storico del territorio, le tradizioni popolari e la cultura storica in genere.	
	- Tra gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione comunale rientrano la promozione e lo sviluppo delle attività culturali e ricreative aventi lo scopo di assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione, in modo da favorire il massimo utilizzo delle strutture con il contestuale contenimento della spesa. -----	
	- L'Amministrazione comunale considera l'opportunità di rendere agevole, responsabile e partecipata la gestione dell'Albergo "alla Corona" in stretto rapporto con le associazioni operanti sul territorio, in ottemperanza al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118 comma 4 della Costituzione.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra identificate si conviene e si stipula quanto segue. -----	
	Art. 1 – Oggetto	
	L'immobile denominato Albergo "Alla Corona", sito a Baselga di Piné località Montagnaga, Viale S. Anna nr. 5 (p.ed. 57/5 C.C. Miola I), comprensivo di tutte le attrezzature, i mobili, le opere artistiche e i vari beni in esso presenti, di cui all'elenco costituente l'allegato "A" alla presente Convenzione, è affidato in ge-	

	stione all'Associazione Storico Culturale "Noi nella Storia" (d'ora in poi "Gestore"), a norma della presente Convenzione e delle vigenti disposizioni di legge.	
	A seguito della firma della presente Convenzione e della contestuale consegna dei locali, della struttura e dei beni mobili ivi presenti costituenti nel loro insieme	
	il Museo del Turismo, il Gestore è nominato custode dell'intera struttura a ogni effetto di legge. -----	
	Si specifica che l'archivio dell'Albergo "Alla Corona" è attualmente depositato presso l'archivio provinciale di Trento, in vista di un prossimo progetto di ordinamento e inventariazione ed è escluso dal presente schema di convenzione.	
	Le chiavi della struttura e gli eventuali codici segreti di accesso alla stessa sono assegnate al Presidente dell'Associazione il quale, sotto la propria responsabilità, potrà consegnare copia delle chiavi e comunicare i codici ad altri membri del direttivo dell'Associazione. Il Presidente deve comunque in qualsiasi momento consentire l'accesso alla struttura da parte dei funzionari comunali ovvero del Sindaco o di suo delegato. -----	
	Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione. -----	
	I locali affidati sono individuati nelle planimetrie allegate alla presente Convenzione sub "B", sub "C", sub D e sub "E". -----	
	L'Associazione affidataria si occuperà della gestione dei seguenti attività: -----	
	a) conservazione e valorizzazione dei beni custoditi all'interno del Museo; --	
	b) promozione della fruizione sociale del Museo in modo compatibile con la tutela dei beni in esso contenuti; -----	
	c) valorizzazione delle risorse storico – culturali del Museo tramite la promozio	

	ne di iniziative tese a diffondere la fruizione pubblica del patrimonio storico-	
	culturale con particolare riguardo alle realtà educative e culturali presenti sul	
	territorio; -----	
	d) promozione dell'educazione, della formazione e della conoscenza del patri-	
	monio storico-culturale attraverso iniziative educative e laboratori didattici,	
	con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani; -----	
	e) sensibilizzazione dell'intera collettività e in particolare del mondo della scuola	
	sull'importanza della conoscenza del patrimonio storico-culturale locale;	
	f) realizzazione di visite individuali e guidate, mostre, concerti, conferenze e/o	
	incontri, anche su richiesta dell'Amministrazione Comunale e di altri enti con	
	fini sociali e turistici locali e provinciali, compatibilmente con gli impegni as-	
	sunti dal Gestore; -----	
	g) ricerche tematiche e di approfondimento riguardanti argomenti storico, cultu-	
	rali, religiosi e turistici; -----	
	h) ricerca, consultazione e selezione di fonti documentarie relative alla storia	
	dell'altopiano di Piné e del turismo. -----	
	L'uso della struttura non è ammesso per feste private e corsi ginnici. -----	
	Il Gestore dovrà gestire la struttura nel rispetto di tutte le normative e regolamenti	
	vigenti (quali SIAE, Inps, Inail, TULPS, emergenza sanitaria in corso ecc.), as-	
	sumendo l'onere di munirsi di eventuali autorizzazioni che si rendano necessarie,	
	ivi comprese quelle relative alla Parte II del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codi-	
	ce dei beni culturali e del paesaggio, per quanto attiene sia all'immobile e alle sue	
	finiture, sia a tutti i beni mobili in esso contenuti. -----	
	Art. 2 – Durata della Convenzione	
	La presente Convenzione ha la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla sottoscri-	

zione e potrà essere sciolta anticipatamente per recesso di una delle parti, con preavviso scritto di almeno 90 giorni, o per comune accordo. É esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti. -----

Al termine della Convenzione il Gestore dovrà lasciare i locali liberi da cose, persone e aventi causa, e riconsegnarli al Comune di Baselga di Piné, previa verifica dello stato della struttura, dei relativi impianti, degli arredi, delle attrezzature, fermo il risarcimento dei danni accertati oltre la normale usura. -----

Art. 3 – Spese per utenze, manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizie

Sono a carico del Gestore, che deve provvedervi direttamente, le spese per la pulizia dei locali in gestione, a eccezione di quanto previsto nei successivi paragrafi del presente articolo. -----

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune di Baselga di Piné. -----

Le spese connesse alle utenze di acqua, energia elettrica e gas rimangono a carico del Comune di Baselga di Piné. Il Gestore si impegna tuttavia ad adoperarsi, per quanto possibile, per il contenimento dei relativi costi, riconoscendo all' Amministrazione comunale facoltà di vigilanza e intervento in materia. -----

Le spese per la manutenzione ordinaria della centrale termica e dei relativi impianti, dell'ascensore, nonché di tutte le attrezzature antincendio (estintori eccetera), sono a carico del Comune di Baselga di Piné. Il Gestore dovrà comunque vigilare sul corretto funzionamento di tali impianti e attrezzature, segnalando tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali malfunzionamenti e interventi necessari per il mantenimento o ripristino della corretta funzionalità e sicurezza, provvedendo, inoltre, alla conseguente idonea gestione della struttura fino alla risoluzione dei problemi individuati. -----

La responsabilità per eventuali danni a cose o persone che dovessero verificarsi durante l'utilizzo della struttura è in capo al Gestore, nella persona del legale rappresentante. -----

Art. 4 – Altri utenti

Nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dalla presente Convenzione, il Gestore garantisce la fruizione della struttura per gli usi di cui all'articolo 1 anche ai seguenti soggetti, coerentemente ai propri impegni e a propria discrezione:

- a. Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia di Baselga di Piné;-----
- b. Enti o Associazioni aventi sede e operanti sul territorio comunale;-----
- c. persone fisiche, Enti o Associazioni non operanti sul territorio.-----

Il Gestore dovrà vigilare sul corretto utilizzo della struttura da parte di tali utenti, contestando immediatamente eventuali danni, negligenze o altre criticità.-----

Qualora l'Amministrazione comunale ravvisasse un utilizzo improprio della struttura da parte di chiunque, avrà piena facoltà di intervenire.-----

Art. 5 – Oneri finanziari

L'uso della struttura è gratuito per le finalità istituzionali quali, a titolo di esempio, visite, mostre, conferenze e incontri con la popolazione, nonché per la Scuola Primaria, per la Scuola dell'Infanzia, per Enti e Associazioni operanti sul territorio comunale.-----

Il Comune di Baselga di Piné potrà rimborsare le spese sostenute dal Gestore per lo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione, previa rendicontazione puntuale.-----

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla ratifica della presente Convenzione, nessuna esclusa, sono a carico esclusivo del Gestore. -----

A ogni effetto del presente atto, le parti eleggono domicilio legale presso la sede

del Comune di Baselga di Piné in via Cesare Battisti nr. 22. -----

Art. 6 – Richieste di finanziamenti in favore dell’Albergo Alla Corona

Il Gestore è autorizzato a presentare domande a enti pubblici e privati per acquisire risorse atte alla manutenzione ordinaria dell’immobile, all’arricchimento delle collezioni, alla costituzione e all’aggiornamento delle fonti bibliografiche e archivistiche della storia dell’altopiano di Piné nonché alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio in esso contenuto, con la facoltà di gestire i predetti finanziamenti, e con l’obbligo di addebitare sul proprio bilancio gli eventuali stanziamenti aggiuntivi necessari, nonché di richiedere al Comune e alle rispettive Soprintendenze le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.-----

Tutto ciò che a qualsiasi titolo è acquisito dal Gestore (tele, disegni, pubblicazioni, lettere ecc.) a dotazione della struttura, sarà inserito nell’Inventario dei beni mobili dell’Albergo “Alla Corona”.-----

Art. 7– Posti autorizzati

Il Gestore dovrà attenersi all’utilizzo della struttura nei limiti di quanto autorizzato dalle normative in materia di agibilità dei locali. -----

È fatto divieto di consentire l’ingresso a un numero di persone superiore ai posti autorizzati, con conseguente responsabilità del Gestore in caso di inosservanza.

Art. 8 – Assicurazione dei volontari

Il Gestore è l’unico responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione.-----

Al riguardo ha l’obbligo di contrarre idonea assicurazione in favore dei propri aderenti contro gli infortuni nonché contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi ai sensi degli articoli 4 e 7 della Legge 266/1991.-----

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari potranno essere rimborsati dal Comune al Gestore non oltre il terzo mese dal pagamento annuale del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione - che dovranno essere adeguatamente documentati - e previa esibizione di copia delle relative polizze quietanzate.-----

Art. 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente Convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dal Gestore. Inoltre, il Comune può risolvere la Convenzione nei seguenti ulteriori casi: -----

- qualora il Gestore violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti; -----

- qualora l'Associazione sia sciolta oppure si verifichi una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune. -----

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.-----

Art. 10 - Rapporti

Le parti si danno reciprocamente atto che il legale rappresentante del Gestore sarà l'unico responsabile e interlocutore nei rapporti con il Comune di Baselga di Piné, per quanto attiene il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Convenzione.-----

Articolo 11 – Controversie

I rapporti tra Comune e Gestore si svolgono ispirandosi ai principi della leale col-

laborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso di controversia tra le parti circa l'applicazione della presente Convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.-----

Articolo 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, Comune e Associazione rinviano al codice civile e alla normativa vigente in materia. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere a integrazione o rettifica del presente atto.-----

Articolo 13 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente Convenzione sono a carico dell'Associazione. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).-----

Letto, confermato e sottoscritto.

Baselga di Piné, lì 01/08/2024

COMUNE DI BASELGA DI PINÈ

Il Sindaco - ing. Alessandro Santuari

ASSOCIAZIONE NOI NELLA STORIA

Il Presidente – Sig. Sighel Gabriele

Allegati: A. elenco dei mobili e delle suppellettili, B. planimetria locali a piano terra, C. planimetria locali al primo piano, D. planimetria locali al secondo piano, E. planimetria locali al terzo piano.